



REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO DELLE AZIONI ORDINARIE DI TECHNOPROBE S.P.A.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Technoprobe S.p.A. in data 11 aprile 2023





Premessa

Il presente regolamento applicabile a Technoprobe S.p.A. è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco (come di seguito definito) nel rispetto della normativa applicabile, dello statuto della Società e delle prassi di mercato.

Le modifiche e le integrazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche sul sito internet della Società. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dall'Amministratore Delegato e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra loro, che ne riferiranno agli altri membri in occasione della prima riunione consiliare utile.

Per tutto ciò che concerne il voto maggiorato che non sia contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla disciplina tempo per tempo applicabile e, in particolare, al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento Post Trading e allo Statuto Sociale.

1. Definizioni

	T
Azioni	le azioni ordinarie Technoprobe
Azionisti	gli azionisti di Technoprobe
Comunicazione/i	le comunicazioni effettuate dagli Intermediari agli emittenti ai sensi dell'art. 44 (Maggiorazione del voto) del Provvedimento Post Trading.
Data di Avvio delle Negoziazioni	la data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A
Diritto Reale Legittimante	indica la piena proprietà, la nuda proprietà con diritto di voto o l'usufrutto con diritto di voto.
Elenco	l'elenco speciale istituito da Technoprobe S.p.A. ai sensi dell'art. 127- quinquies del TUF e dell'art. 143-quater del Regolamento Emittenti.
Euronext Milan	Il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Intermediario/i	i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all'art. 2, lett. m) del Provvedimento Post Trading.
Provvedimento Post Trading	Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata e successive modifiche e integrazioni.





Record date	la data di legittimazione all'intervento nell'assemblea degli azionisti e all'esercizio del diritto di voto, come prevista dalla disciplina tempo per tempo vigente (alla data del presente regolamento, coincide con il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ai sensi dell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF).
Regolamento	il presente "Regolamento per il voto maggiorato delle azioni ordinarie di Technoprobe S.p.A." approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 aprile 2023.
Regolamento Emittenti	il Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.
Società o Technoprobe	Technoprobe S.p.A., con sede legale in Cernusco Lombardone, via Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2.
Soggetto Legittimato o Titolare del Diritto di Voto	l'azionista cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto).
Statuto Sociale	lo statuto sociale di Technoprobe in vigore dalla data di Avvio delle Negoziazioni e successive modifiche e integrazioni.
TUF	il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Diritto al voto maggiorato

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Sociale, ogni Azione ordinaria della Società dà diritto a un voto.

In deroga a tale principio, a ciascuna Azione ordinaria sono attribuiti n. 2 (due) voti a condizione che l'Azione ordinaria sia appartenuta al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (intendendosi per tale: piena proprietà o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi.

L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze dell'Elenco, cui deve iscriversi l'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

Ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima della Data di Avvio delle Negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, è computato anche il possesso di azioni della Società maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla





data di iscrizione nell'Elenco, secondo quanto indicato nell'articolo 9.

3. Elenco

La Società ha istituito e mantiene, con decorrenza dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, ai sensi dell'articolo art. 127-quinquies, comma 2, del TUF e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 143-quater del Regolamento Emittenti, l'Elenco cui devono iscriversi gli Azionisti e coloro che ne sono legittimati in virtù di un Diritto Reale Legittimante l'esercizio del diritto di voto, che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni di cui sono titolari.

L'Elenco costituisce una documentazione complementare rispetto al Libro Soci, con conseguente applicabilità - in quanto compatibili - delle norme e del regime di pubblicità previsto per il Libro Soci.

Gli Azionisti possono chiedere copia, a proprie spese, delle annotazioni nell'Elenco che li riguardano. L'Elenco contiene almeno le informazioni tempo per tempo richieste dalla disciplina applicabile.

La Società rende noti i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

4. Incaricato della gestione dell'Elenco

L'incaricato della gestione dell'Elenco (l'"Incaricato"), nominato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco ai sensi del presente Regolamento. In particolare, l'Incaricato deve, tra l'altro, provvedere a:

- monitorare la ricezione e l'invio delle richieste di iscrizione o cancellazione dall'Elenco;
- fornire riscontro agli Intermediari e ai Soggetti Legittimati in merito alle richieste o altre comunicazioni pervenute;
- procedere all'aggiornamento dell'Elenco nei termini previsti dal presente regolamento ovvero dalla disciplina applicabile o dallo Statuto Sociale;
- mantenere un archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco.

5. Modalità per richiedere l'iscrizione nell'Elenco

Salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento, a ciascuna Azione appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto per ventiquattro mesi dalla data in cui è stata ottenuta l'iscrizione nell'Elenco istituito dalla Società saranno attribuiti due voti.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle azioni possedute dal Titolare del Diritto di Voto.

Il soggetto che intenda iscriversi nell'Elenco al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF e dell'art. 7 dello Statuto Sociale (il "Richiedente") presenta alla Società, per il tramite dell'Intermediario, una specifica richiesta di iscrizione all'Elenco (la "Richiesta di Iscrizione"), il cui





modulo è pubblicato sul sito internet della Società www.technoprobe.com, unitamente alla Comunicazione attestante il possesso azionario in conformità all'art. 44 del Provvedimento Post Trading tramite posta elettronica certificata alla casella technoprobespa@promopec.it e copia per conoscenza alla casella registerservices@pec.euronext.com. La Richiesta di Iscrizione deve essere sottoscritta dal Titolare del Diritto di Voto inerente alle Azioni che sono oggetto della richiesta o da un suo procuratore o mandatario (allegando la documentazione attestante i poteri di firma di questi ultimi).

Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta indica se il titolare delle Azioni sia soggetto al controllo, diretto o indiretto, da parte di terzi e, in tal caso, contiene le informazioni necessarie per identificare il soggetto controllante¹ e l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale cambio di controllo.

Non saranno accettate Richieste di Iscrizione pervenute con modalità diverse rispetto a quanto indicato nel paragrafo precedente.

6. Iscrizione nell'Elenco

La Società, ricevuta la regolare Richiesta di Iscrizione nell'Elenco e verificata la completezza della documentazione e la legittimazione della stessa, procede all'iscrizione nell'Elenco entro il giorno 15 del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra.

Ai fini della verifica della legittimità della richiesta, l'iscrizione nell'Elenco potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione, che la Società richiederà, anche per il tramite del soggetto intermediario, al Richiedente.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, verifica i requisiti per l'iscrizione e provvede a iscrivere i soggetti richiedenti nell'Elenco notificando tempestivamente all'Intermediario: (i) l'avvenuta iscrizione, restituendo copia della Comunicazione, completata con la data di iscrizione nell'Elenco, ovvero (ii) il rifiuto dell'iscrizione, esplicitando in tal caso le motivazioni del rifiuto di iscrizione.

La Società rende noto, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF, e della data di iscrizione.

Il Soggetto Legittimato iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società senza indugio ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto.

7. Maturazione e attribuzione del voto maggiorato

La maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione

¹ Ai fini del presente Regolamento la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'art. 93 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Definizione di controllo).





nell'Elenco, senza che siano *medio tempore* venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto; o (ii) la *Record Date* prima di un'eventuale Assemblea, successiva al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano *medio tempore* venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto.

La Società notifica all'Intermediario senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale i) l'avvenuta attribuzione della maggiorazione con la data di conseguimento del voto maggiorato, ovvero ii) in caso negativo, il mancato conseguimento della maggiorazione, esplicitando le motivazioni del diniego.

Il beneficio del voto maggiorato ovvero, se non ancora maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, è conservato nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito:

- a) in caso di successione per causa di morte del soggetto iscritto nell'Elenco a favore dell'erede e/o legatario;
- b) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari; e
- c) in caso di mutamento del trustee o della società fiduciaria, ove il diritto legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria e non mutino i beneficiari ovvero i fiducianti;
- d) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni del diritto reale legittimante a favore della entità risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, ove ad esito della fusione e della scissione non si verifichi una variazione del soggetto che esercita il controllo sulla entità risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- e) in caso di trasferimenti infra-gruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate (a tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile); e
- f) in caso di costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle Azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante.

Nei casi di cui ai punti che precedono, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa.

8. Possesso anteriore alla data di avvio delle negoziazioni

Ai sensi dell'articolo 127- quinquies, comma 7, del TUF, (i) ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente ad Azioni esistenti prima del primo giorno in cui le Azioni della Società sono state negoziate su un mercato regolamentato (l'"Inizio delle Negoziazioni"), è computato anche il possesso continuativo maturato anteriormente all'Inizio delle Negoziazioni; (ii) a tal fine è altresì computato, senza soluzione di continuità, il possesso di azioni di altra categoria, precedentemente emesse dalla Società, purché aventi diritto di voto, già esistenti prima della





data di Inizio delle Negoziazioni e convertite in Azioni prima o per effetto dell'Inizio delle Negoziazioni; (iii) la maggiorazione del voto relativamente alle Azioni esistenti prima del giorno di Inizio delle Negoziazioni e per le quali sia già decorso un periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi si intenderà maturata a decorrere dal primo giorno di Inizio delle Negoziazioni, a condizione che coloro che detenevano partecipazioni nel capitale della Società anteriormente all'Inizio delle Negoziazioni presentino l'istanza di iscrizione nell'Elenco entro 2 (due) mesi dall'Inizio delle Negoziazioni oppure, se precedente, entro il giorno successivo la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima assemblea della Società successiva all'Inizio delle Negoziazioni.

A tal fine, i Soggetti Legittimati che abbiano acquisito tale titolarità precedentemente all'Inizio delle Negoziazioni e che intendano avvalersi del periodo di possesso anteriore a tale data e alla data di iscrizione nell'Elenco, devono presentare una specifica richiesta alla Società (tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo technoprobespa@promopec.it e copia per conoscenza alla casella registerservices@pec.euronext.com) allegando alla richiesta la documentazione da cui risulti la titolarità continuativa del Diritto Reale Legittimante antecedente all'Inizio delle Negoziazioni e alla data di iscrizione nell'Elenco.

Il decorso del periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi con riferimento alle Azioni esistenti prima della data di Avvio delle Negoziazioni sarà attestato (i) per quanto riguarda il periodo durante cui le azioni sono state rappresentate da certificati azionari, dalle iscrizioni risultanti dal Libro Soci della Società e (ii) per il periodo a partire dalla data in cui le azioni sono state sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e ss. del TUF, da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa applicabile.

Anche in questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile, nel qual caso si applicano le previsioni dell'articolo 11.

9. Azioni di Nuova Emissione

La maggiorazione del diritto di voto, ferme restando le comunicazioni da parte dell'Intermediario previste dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale ai fini della maggiorazione del diritto di voto, si estende:

- (i) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Preesistenti");
- (ii) alle azioni assegnate in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;
- (iii) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

In tali casi, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la





maggiorazione del diritto di voto non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

10. Perdita della maggiorazione del diritto di voto maggiorato e cancellazione dall'Elenco –Rinuncia al voto maggiorato

La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione delle Azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali (anche in assenza di vicende traslative), sulle Azioni in forza delle quali l'Azionista iscritto nell'Elenco risulti (ex lege o contrattualmente) privato del diritto di voto ovvero in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF (3% ovvero 5% qualora la Società si qualifichi come "PMI" ai sensi del TUF).

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco (o all'annotazione della rinuncia al voto maggiorato) nelle seguenti circostanze:

- a) rinuncia dell'interessato, in tutto o in parte, al voto maggiorato, nel qual caso la rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto nell'Elenco;
- comunicazione dell'interessato o dell'Intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.

Con riferimento a quanto precede, si precisa che:

- a) la richiesta di rinuncia da parte dell'interessato deve essere presentata alla Società, direttamente o per il tramite dell'Intermediario, che trasmette tramite posta elettronica certificata alla casella technoprobespa@promopec.it e copia per conoscenza alla casella registerservices@pec.euronext.com la comunicazione di rinuncia totale o parziale (in tal caso con specificazione del numero delle azioni oggetto di rinuncia) indicando i riferimenti della/e Comunicazione/i e della/e Richiesta/e di Iscrizione in conformità all'art. 44 del Provvedimento Posttrading. Qualora manchi tale indicazione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco le Azioni iscritte con data più recente.
- b) l'Azionista che beneficia della maggiorazione del diritto di voto è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni circostanza o vicenda che possa comportare il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita e/o interruzione della titolarità alla stessa. Tale comunicazione è effettuata per il tramite dell'Intermediario, che la trasmette unitamente alle relative motivazioni tramite posta elettronica certificata alla casella della Società technoprobespa@promopec.it e copia per conoscenza alla casella





<u>registerservices@pec.euronext.com</u>, dovrà indicare, oltre al numero delle Azioni interessate, i riferimenti della/e Comunicazione/i e della/e Richiesta/e di Iscrizione. Qualora manchi tale indicazione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco le Azioni iscritte con data più recente;

c) la Società, in caso venga a conoscenza di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita e/o interruzione della titolarità alla stessa, comunica tempestivamente all'Intermediario, esplicitando la relativa motivazione, la cancellazione d'ufficio del soggetto interessato dall'Elenco.

La Società notifica tempestivamente all'Intermediario la cancellazione dall'Elenco.

Resta fermo il diritto di colui che abbia rinunciato (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto di chiedere nuovamente l'iscrizione delle proprie Azioni (in tutto o in parte) nell'Elenco, anche con riferimento a quelle Azioni per le quali era stata in precedenza effettuata la rinuncia.

11. Aggiornamento

L'Elenco è aggiornato a cura della Società, per il tramite dell'Incaricato, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la *Record date*.

12. Pubblicità

Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche mediante il sito internet della Società.